

**ALLEGATOC alla Dgr n. 2230 del 21 settembre 2010**

pag. 1/3

DISPOSIZIONI SU AMMISSIBILITÀ ED ADEMPIMENTI RELATIVI AI PROGETTI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINI E NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO.**1. AMMISSIBILITÀ E PRIORITÀ DEI PROGETTI**

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti di formazione ed orientamento a beneficio di cittadini non appartenenti all'Unione Europea o allo spazio economico europeo, residenti in paesi non comunitari, in relazione alla tipologia degli stessi progetti è di seguito indicato il periodo massimo di durata concedibile.

- 1) tirocinio previsto da apposita convenzione tra enti formativi (quello del Paese di provenienza e quello con sede in Veneto) e azienda / ente ospitante in Veneto, qualora tale convenzione sia riferita a progetti internazionali che coinvolgono i rispettivi Paesi. Il periodo massimo concedibile è di 24 mesi;
- 2) progetti formativi per settori e comparti che la Regione del Veneto individua su richiesta di una delle parti sociali maggiormente rappresentative e/o di una Provincia. In questo caso la durata dei tirocini ed i profili da raggiungere sono definiti, tenuto conto che il periodo massimo concedibile è di 24 mesi, in una convenzione quadro tra la parte sociale interessata e/o la Provincia interessata, l'ente o gli enti formativi coinvolti ed eventualmente la Regione del Veneto.
- 3) progetti di tirocinio formativo per tirocinante che ha già svolto attività formativa presso una sede staccata, del Paese non comunitario, del soggetto promotore italiano con almeno una sede in Veneto, allorché tale soggetto promotore intenda fargli completare l'attività formativa presso una azienda veneta. Il periodo massimo concedibile è di 12 mesi; qualora invece sia prevista la frequenza di un corso di durata superiore, l'autorizzazione alla frequenza del corso e al tirocinio presso l'azienda veneta individuata dal soggetto proponente potrà avere una durata fino al massimo previsto dalla legge di 24 mesi;
- 4) progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli professionali specialistici (corrispondenti alle qualifiche per le quali è richiesto un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza, collocati quindi in livelli a partire dai livelli intermedi fino agli apicali previsti dal CCNL di settore dell'azienda ospitante). Il periodo massimo concedibile è di 12 mesi;
- 5) progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli professionali qualificati (corrispondenti alle qualifiche per le quali è richiesto un diploma di qualifica di istituti professionali o una corrispondente esperienza di lavoro, secondo il CCNL di settore dell'azienda ospitante). Il periodo massimo concedibile è di 6 mesi.

In caso di eccedenza della domanda rispetto alle quote di ingresso attribuite annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione del Veneto tale elenco costituisce ordine di priorità dei progetti di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di cittadini e non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero ai fini dell'apposizione del visto della Regione di cui all'art. 37, comma 3. lett. f) del D.P.R. n. 334/2004.

2. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AZIENDA OSPITANTE

I soggetti ospitanti sono tenuti a rispettare quanto sottoscritto nel progetto formativo e nella convenzione di tirocinio, dando immediata comunicazione all'ente promotore di qualunque variazione dovesse intervenire nell'ambito di quanto convenuto.

Ai fini di accertare l'esistenza delle condizioni previste dall'art.1, comma 3, del DM 142/1998, l'azienda è tenuta a presentare all'ufficio competente della Regione Veneto i seguenti documenti da accludere al progetto:

- a) *Per le aziende con meno di 15 dipendenti (o per aziende che rientrano nelle deroghe dall'obbligo di assunzione disabili di cui all'art. 3. della L. n. 68/1999):* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su carta intestata e con timbro aziendale, in cui si dichiara che il numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al momento della richiesta è inferiore a 15 o che l'azienda rientra nelle deroghe dall'obbligo di assunzione disabili di cui all'art.3 della L. n. 68/1999; alla dichiarazione va allegato l'elenco dei nominativi dei dipendenti a tempo indeterminato.
- b) *Per le aziende con 15 o più dipendenti:* copia autenticata, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, dell'ultimo prospetto informativo inviato agli uffici competenti in materia concernente il numero di dipendenti relativi alla sede produttiva che ospita il/i tirocinante/i come previsto dall'art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999.

In entrambi i casi va allegata fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante dell'azienda ospitante.

3. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE PROMOTORE:

Quanto alle responsabilità previste per i soggetti promotori individuati all'art. 2 del DM 142/1998, relativamente agli ingressi per tirocini dei residenti all'estero non comunitari, si sottolinea che tali soggetti promotori sono responsabili del progetto formativo come previsto dalla vigente normativa.

Oltre agli obblighi sottoscritti, contenuti nella convenzione di tirocinio di cui all'**allegato A** della DGR n. _____ del _____, l'ente promotore è tenuto a verificare al momento della stesura del progetto di tirocinio e, successivamente, all'avvio del tirocinio stesso e fino a conclusione dello stesso, la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nonché dalle disposizioni regionali in materia, relativamente sia all'azienda ospitante, che dovrà essere iscritta alla CCIAA e in attività da almeno 12 mesi, che al tirocinante, provvedendo al tutoraggio dello stesso.

L'ente promotore, successivamente all'avvio effettivo del tirocinio, e comunque entro 10 giorni dalla data di inizio dello stesso, è tenuto a presentare all'ufficio competente della Regione Veneto una comunicazione di inizio tirocinio, redatta conformemente all'allegato "C1" al presente provvedimento, contenente la dichiarazione della data effettiva di inizio tirocinio. In allegato alla dichiarazione dovranno essere trasmessi fotocopia del passaporto, o altro valido documento equivalente, del tirocinante, e copia del progetto formativo, precedentemente visto dalla Regione, ove risulta apposta la firma per presa visione ed accettazione nonché per asseverazione del tirocinante avvenuta davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso.

Nell'ambito dell'attività di tutoraggio a cui è tenuto il tutor dell'ente promotore, sarà cura dell'ente promotore trasmettere all'ufficio competente della Regione Veneto, con cadenza almeno trimestrale, comunicazioni relative all'attività di tutoraggio svolta, redatte conformemente all'allegato "C2" al presente atto, da cui risulta che il tutor incaricato dall'ente promotore, ha effettivamente effettuato le opportune verifiche e controlli sul regolare svolgimento da parte del tirocinante dell'attività prevista dal progetto. Tali verbali dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente promotore e dal tutor dell'ente promotore.

La violazione degli obblighi sopra indicati da parte del soggetto promotore, riscontrata dall'amministrazione regionale e/o comunicata dalle autorità governative competenti, in particolare dai settori Ispezioni delle Direzioni Provinciali del Lavoro del Ministero del Lavoro o dalla Questura, o l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, comporta, previa contestazione ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., la decadenza ex tunc del visto apposto dalla Regione Veneto al progetto formativo interessato nonché il divieto per il soggetto promotore della durata dai 12 ai 36 mesi, in relazione alla gravità delle irregolarità/violazioni contestate, di presentare alla Regione Veneto progetti di tirocinio formativi e di orientamento per i cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Competente all'adozione del relativo provvedimento è la Direzione Regionale Lavoro.

Il provvedimento verrà trasmesso alla Direzione Regionale Formazione competente in materia di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 per le eventuali determinazioni di propria competenza.